Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

1055 17 DIC. 2015
Delibera n. del

Il Direttore Generale, Dottor Gianfranco CONZI

su proposta del Direttore della Struttura Complessa Governo Clinico, Programmazione sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione, del Responsabile della Struttura Semplice Governo Clinico delle Attività Ambulatoriali e del Direttore della Struttura Complessa URP e Attività Ospedale -Territorio

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: rinnovo contratti per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale da strutture accreditate e convenzionate. Periodo 1/1/2016 - 31/12/2016

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: importo netto € 360.000,00

di cui a carico dell'esercizio 2016: : importo netto € 360.000,00

Aut. 2016/11/3 - C.E. 135020015

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;

ATTESO che qualora l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso sia effettuato da soggetti accreditati è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", per assicurare ai propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività di strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale;

DATO ATTO INOLTRE che l'Azienda, con appositi contratti, in scadenza il 31/12/2015, ha acquistato volumi predeterminati di prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale da alcune strutture accreditate aventi sede nella provincia della Spezia;

CONSIDERATO che le prestazioni vengono prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale;

PRESO ATTO che nel definire l'offerta delle prestazioni per l'anno 2016 e per contenere i tempi di attesa, secondo le direttive contenute nelle D.G.R. n. 133 e n. 1235 del 2007 della Regione Liguria, sono stati rideterminati sia i volumi massimi di prestazioni da acquistare che i budget di spesa per l'anno 2016;

RITENUTO pertanto necessario procedere al rinnovo delle convenzioni in scadenza, sottoscritte con le strutture convenzionate aventi sede in provincia, e acquistare dalle stesse nell'anno 2016 i volumi di attività per ciascuna individuati;

CONSIDERATO che per ogni esame effettuato e regolarmente rendicontato l'Azienda corrisponderà alle Strutture il prezzo unitario concordato e riconoscerà loro il fatturato netto pari al valore economico lordo detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 750 del 13.06.2014;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di acquistare, nell'anno 2016, i seguenti volumi di attività specialistiche di diagnostica strumentale dalle Strutture di seguito elencate:

A) dalla Struttura ISTITUTO RADIOLOGICO BERETTA:
- 1.708 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 58.072,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 1.320 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 22.440,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 80.512,00, calcolato con i valori unitari concordati, pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche e a € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

B) dalla Struttura CENTRO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO SPEZZINO:
- 712 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 24.208,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 2.880 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 48.960,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 73.168,00, calcolato con i valori unitari concordati, pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche e a € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

C) dalla Struttura CENTRO MEDICO LUNENSE:
- 2.215 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 75.310,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 80 prestazioni di ECG Holter, per un valore massimo di € 4.710,40 prenotabili attraverso il CUP aziendale;

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 80.020,40 calcolato con i valori unitari concordati, pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche ed a € 58,88 per le prestazioni ECG Holter.

D) dalla Struttura STUDIO RADIOLOGICO M.O.X.:
- 320 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 10.880,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 3.000 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 51.000,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 61.880,00, calcolato con i valori unitari concordati, pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche e a € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

E) dalla Struttura STUDIO RADIOLOGICO D'AMATO:
- 1.552 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 52.768,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 1.360 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 23.120,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 75.888,00, calcolato con i valori unitari concordati pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche e a € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

F) dalla Struttura ECO X:
- 2.112 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 71.808,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 71.808,00, calcolato con il valore unitario concordato pari a € 34,00.

G) dalla Struttura CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO (CMD):
- 704 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 11.968,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 11.968,00, calcolato al valore unitario concordato pari a € 17.

H) dalla Struttura LABORTEST:
- 1.408 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 47.872,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 47.872,00, calcolato al valore unitario concordato pari a € 34.

3) di dare atto che per ogni esame effettuato e regolarmente rendicontato l'Azienda corrisponderà alle Strutture il prezzo unitario concordato e che il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alle Strutture medesime sarà pari al valore economico lordo detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;

4) di approvare e sottoscrivere con le Strutture di cui al precedente punto 2 i contratti allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, aventi validità annuale a decorrere dall'1/1/2016, per la fornitura di attività specialistiche di diagnostica strumentale;

5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata a carico del Bilancio Aziendale;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della mas-

sima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

I PROPONENTI

Il Direttore della Struttura Complessa Governo Clinico, Programmazione sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione
(Dottor Ermanno PASERO)

Il Responsabile della Struttura Semplice Governo Clinico delle Attività Ambulatoriali
(Dottor Palamede COLOTTO)

Il Direttore della Struttura Complessa URP e Attività Ospedale -Territorio
(Dottoressa Laura PIERAZZINI)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottoressa Renata CANINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Andrea CONTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Gianfranco CONZI)

Estensore del provvedimento: dott.ssa Paola Ardigò

Delibera n. 1055 del 17 DIC. 2015 composta di n. 5 pagine e n. 8 allegati

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E L'ISTITUTO RADIOLOGICO BERETTA PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata Istituto Radiologico Beretta di Elisabetta Pinotti e C. s.a.s., di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in La Spezia (SP), Via Persio, 19 (C.F./P.I. 00962520110), nella persona del suo legale rappresentante, Sig.ra Elisabetta Pinotti, nata a Pontremoli (MS) il 15/12/1954

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs 229/99, l'Istituto Radiologico Beretta risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 1598 del 22/12/2011, in fase di rinnovo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura:

- 1.708 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 58.072,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 1.320 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 22.440,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 80.512,00, calcolato con i valori unitari concordati pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche e a € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

ART. 2
REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura i prezzi unitari di cui al precedente articolo 1.
Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.
Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4
DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.
L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.
Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it..
Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.
L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.
La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.
Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7
(PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8
RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.
Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"

Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL' ISTITUTO RADIOLOGICO
BERETTA

Elisabetta PINOTTI

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E IL CENTRO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO SPEZZINO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata Centro Diagnostico Terapeutico Spezzino, di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in La Spezia (SP), Via Nino Ricciardi, 30, (C.F./P.I. 00997500111), nella persona dei suoi legali rappresentanti, Sig. Roberto Barbieri, nato al La Spezia il 25/01/1964, e sig.ra Alessandra Iannocca, nata a La Spezia il 31/07/1966

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs 229/99, il Centro Diagnostico Terapeutico Spezzino risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 67 del 29/12/2010, in fase di rinnovo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura:

- 712 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 24.208,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 2.880 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 48.960,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 73.168,00, calcolato con i valori unitari concordati pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche e a € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

ART. 2
REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura i prezzi unitari di cui al precedente articolo 1.
Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.
Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4
DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.
L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.
Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it..
Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.
L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.
La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.
Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7
(PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8
RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.
Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"

Dottor Gianfranco CONZI

I LEGALI RAPPRESENTANTI
DEL CENTRO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO SPEZZINO

Roberto BARBIERI

Alessandra IANNOCCA

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E C.M.D. s.r.l. PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata C.M.D. s.r.l., di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in Santo Stefano Magra (SP), Via Zara, 2 (C.F./P.I. 00876690116), nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Vanni Sagramoni, nato a Santo Stefano Magra (SP) il 29.04.1957

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs 229/99, C.M.D. s.r.l. risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 1027 del 07/08/2012, in fase di rinnovo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura n. 704 prestazioni di radiologia tradizionale, prenotabili attraverso il CUP aziendale.
Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 11.968,00, calcolato al valore unitario concordato pari a € 17.

ART. 2
REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura il prezzo unitario di cui al precedente articolo 1.
Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.
Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4
DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.
L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.
Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it..
Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.
L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.
La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.
Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7
(PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8
RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.
Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"

Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI C.M.D. s.r.l.

Dottor Vanni SAGRAMONI

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E LO STUDIO RADIODIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA Dr. D'AMATO ANTONIO E GLORIA E C. PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata STUDIO RADIODIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA Dr. D'AMATO ANTONIO E GLORIA E C., di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in La Spezia (SP), Via Nazario Sauro, 36, (C.F./P.I. 01036750113), nella persona del suo legale rappresentante, dott. Antonio D'Amato, nato a Procida (NA) il 18/06/1924

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs 229/99, lo Studio RADIODIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA Dr. D'AMATO ANTONIO E GLORIA E C. risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 309 del 25/03/2011, in fase di rinnovo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura:

- 1.552 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 52.768,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 1.360 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 23.120,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 75.888,00, calcolato con i valori unitari concordati pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche e a € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

ART. 2
REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura i prezzi unitari di cui al precedente articolo 1.
Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.
Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4
DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.
L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.
Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it..
Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.
L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.
La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.
Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7
(PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del

segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8
RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.
Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"
Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLO STUDIO RADIODIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA
Dr. D'AMATO ANTONIO E GLORIA E C.
Dottor Antonio D'AMATO

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E ECO X s.a.s. PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata ECO X s.a.s., di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in Sarzana (SP), Via del Corso, 2 (C.F./P.I. 01032030114), nella persona del suo legale rappresentante, Sig.ra Anna Maria Aluisini , nata a S. Stefano Magra (SP) il 14/04/1957

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs 229/99, ECO X s.a.s. risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 1326 del 12/11/2010, in fase di rinnovo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura n. 2.112 ecografie/ecocolordoppler, prenotabili attraverso il CUP aziendale.
Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 71.808,00, calcolato con il valore unitario concordato pari a € 34,00.

ART. 2
REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura il prezzo unitario di cui al precedente articolo 1.
Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.
Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4
DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.
L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.
Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it..
Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.
L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.
La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.
Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7
(PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8
RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.
Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"

Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI ECO X s.a.s.

Anna Maria ALUISINI

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E LABORTEST s.n.c. PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata LABORTEST s.n.c., di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in Arcola (SP), Via Sommovigo, 118 (C.F./P.I. 00208890111), nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Sergio Colla, nato a Tresana (MS) il 21/11/1944

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs 229/99, LABORTEST s.n.c. risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 1121 del 13/09/2013;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura n. 1.408 ecografie/ecocolordoppler, prenotabili attraverso il CUP aziendale.
Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 47.872,00, calcolato al valore unitario concordato pari a € 34.

ART. 2
REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura il prezzo unitario di cui al precedente articolo 1.
Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.
Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4
DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.
L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.
Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it..
Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.
L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.
La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.
Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7
(PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8
RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.
Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"

Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI LABORTEST s.n.c.

Dottor Sergio COLLA

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E M.O.X.s.n.c. PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata M.O.X .s.n.c., di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in Bolano (SP), Via Vespucci, 24/26, (C.F./P.I. 01357330115), nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Giuseppe Mangiarotti, nato a Lerici (SP) il 7/02/1935;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs 229/99, lo Studio M.O.X .s.n.c. risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 132 del 15/02/2013;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura:

- 320 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 10.880,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 3.000 prestazioni di radiologia tradizionale, per un valore massimo di € 51.000,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale.

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 61.880,00, calcolato con i valori unitari concordati pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche e a € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale.

ART. 2

REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura i prezzi unitari di cui al precedente articolo 1.
Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.
Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4
DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.
L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.
Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.
Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it..

Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.
L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.
La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.
Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7
(PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8

RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.
Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"
Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI M.O.X. s.n.c.

Giuseppe MANGIAROTTI

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E IL CENTRO MEDICO LUNENSE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La struttura privata CENTRO MEDICO LUNENSE, di seguito denominata soltanto Struttura, con sede in Sarzana (SP), Via Variante Aurelia, 105 (C.F./P.I. 00948620117), nella persona del suo legale rappresentante, Sig.ra Maura DEL RIO nata a La Spezia il 13/11/1966;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;
- che l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti accreditati, svolto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;
- che l'Azienda, per assicurare a propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività delle strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, riuscendo così, in linea con le direttive regionali, ad abbattere i tempi di attesa delle predette prestazioni;
- che a tal fine è necessario acquisire volumi predeterminati di prestazioni da soggetti privati autorizzati, al fine di renderli disponibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs 229/99, lo Studio CENTRO MEDICO LUNENSE risulta regolarmente accreditato con deliberazione Giunta Regionale della Liguria n. 1036 del 24/09/2004, in corso di rinnovo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda acquista dalla Struttura:

- 2.215 ecografie/ecocolordoppler, per un valore massimo di € 75.310,00, prenotabili attraverso il CUP aziendale,
- 80 prestazioni di ECG Holter, per un valore massimo di € 4.710,40 prenotabili attraverso il CUP aziendale;

Il valore massimo complessivo lordo per i sopraindicati volumi di attività è pari a € 80.020,40 calcolato con i valori unitari concordati, pari a € 34,00 per le prestazioni ecografiche ed a € 58,88 per le prestazioni ECG Holter.

ART. 2
REMUNERAZIONE

Per ogni prestazione resa e regolarmente rendicontata l'Azienda corrisponderà alla Struttura i prezzi unitari di cui al precedente articolo 1.
Il fatturato netto annuo che l'Azienda riconoscerà alla Struttura sarà pari al valore economico lordo di cui al precedente articolo 1, detratte le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

ART. 3
MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno prenotate dall'utente presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione aziendale, dietro presentazione di richiesta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, in base alle disponibilità indicate nell'articolo 1.
Il corrispettivo dovuto dall'utente non esente a titolo di partecipazione alla spesa potrà essere riscosso anche direttamente dalla Struttura.

ART. 4
DEBITO INFORMATIVO

Essendo la Struttura, a seguito del presente accordo contrattuale, parte integrante della programmazione delle attività sanitarie aziendali, dovrà inviare mensilmente all'Azienda tutte le richieste pervenute su modulario del Servizio Sanitario Nazionale corredate da un riepilogo contenente le seguenti informazioni:

- numero complessivo utenti accettati;
- distinta di tutte le prestazioni effettuate indicate dalla relativa codifica, con la tariffa unitaria e il valore complessivo;
- importo complessivo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa;
- importo da fatturare, che dovrà corrispondere al valore complessivo delle prestazioni erogate dedotto l'importo delle somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa.

Tali importi dovranno tutti chiaramente essere indicati in fattura.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Azienda non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui è riferita.
L'azienda si riserva il diritto di compiere controlli sulle prescrizioni e sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.
Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it..
Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.
L'importo della fattura sarà calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Qualora la Struttura superasse il budget assegnato, verranno applicati gli abbattimenti tariffari nella misura dell'80% previsti dalla D.G.R. 133/2007.

ART. 6
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Struttura garantisce il rispetto dei volumi massimi indicati nel precedente articolo 1.
La Struttura è responsabile della verifica del diritto dell'utente alla prestazione, dell'eventuale diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa e del corretto introito delle somme dovute a tale titolo.
Per le somme riscosse a titolo di partecipazione alla spesa, la Struttura emetterà la dovuta ricevuta fiscale; in tale caso le impegnative restituite unitamente alla fattura dovranno essere regolarmente quietanzate.

ART. 7
(PRIVACY E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ART. 8
RISOLUZIONE, RECESSO, RESCISSIONE

Al rapporto disciplinato nel presente contratto si applicano le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di sessanta giorni.

ART. 9
FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ART. 10
DURATA

Il presente accordo contrattuale ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, salvo diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

ARTICOLO 11
NORME RESIDUALI E REGISTRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni nazionali e regionali, nonché ai regolamenti aziendali, vigenti in materia.
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.
Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"
Dottor Gianfranco CONZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI CENTRO MEDICO LUNENSE

Maura DEL RIO